

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017
SCADENZIARIO ELETTORALE

Lunedì 17 aprile 2017

(55° giorno antecedente quello della votazione)

Termine ultimo per la fissazione, da parte del Ministro dell'Interno, con proprio decreto, della data per lo svolgimento delle elezioni; comunicazione immediata ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

(Legge 7 giugno 1991, n. 182, art. 3, così come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 4, comma 1)

Giovedì 27 aprile 2017

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni, da apportare alle liste elettorali, per gli elettori e le elettrici che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale. Scadenza del termine per l'iscrizione di coloro che abbiano trasferito la residenza nel comune. Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura paritaria, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

(Legge 10 dicembre 1993, n. 515, artt. 19 - 20)

Da giovedì 27 aprile a domenica 11 giugno 2017

(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)

Divieto, per tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9)

Entro martedì 2 maggio 2017

(entro il 5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, da parte del presidente del tribunale, dell'ufficio elettorale centrale e nomina dei suoi membri (sei, tra elettori ed elettrici, tra quelli iscritti all'albo, idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale).

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71, primo comma)

Presentazione al sindaco, da parte dei cittadini e delle cittadine dell'Unione Europea che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso il comune.

(D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, artt. 1 - 3)

Entro domenica 7 maggio 2017

(entro il 10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte del responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini e delle cittadine che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 18° anno.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale che depenna, dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nominativi dei cittadini e delle cittadine compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio del comune. La terza copia è depositata presso la segreteria comunale.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33, così come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 24.12.2007, n. 244)

Da martedì 9 maggio a venerdì 12 maggio 2017

(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate e in equa proporzione per tutto l'abitato. La legge n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha operato alcune modifiche alla legge 212/1956 abrogando di fatto la c.d. propaganda indiretta i cui spazi, pertanto, non dovranno più essere predisposti, e riducendo gli spazi della propaganda diretta.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art 2 , come modificato dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1; legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014)

Venerdì 12 maggio 2017

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori e delle elettrici per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età, ovvero per riacquisto del diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32)

Affissione da parte di singoli candidati e candidate o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, negli appositi spazi.

(D.P.R. 4 aprile 1956, n. 212, art. 7)

Da venerdì 12 a sabato 13 maggio 2017

(dalle ore 8 alle 20 del 30° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione).

Presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati e delle candidate alla carica di consigliere comunale, con tutta la documentazione, alla segreteria del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 28, decimo comma, e art. 32, decimo comma)

Da venerdì 12 maggio a domenica 11 giugno 2017

(dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni fino alla chiusura delle operazioni di voto)

Inizio del divieto di determinate forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso, in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- propaganda luminosa mobile;
- propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non siano assoggettate all'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti promotori agli organi di polizia.

Relativamente ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici sono consentiti:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

- pubblicazioni di confronto tra più candidati.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 6, comma 1; legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 7, comma 2; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, comma 2)

Entro domenica 14 maggio 2017

(entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature)

La commissione elettorale circondariale¹:

- verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori ed elettrici, eliminando quelle che non lo sono;
- ricusa i contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati notoriamente da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, essendo usati da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore chi vota, assegnando un termine, non superiore alle 48 ore, per la presentazione di un nuovo contrassegno;
- cancella² i nomi di coloro, candidati e candidate, a carico dei quali viene accertata la sussistenza, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 235/2012, in base agli atti o documenti in possesso dell'ufficio, di alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all'articolo 10, nonché i nomi di chi non ha presentato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva³ attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10⁴ né, limitatamente al personale dipendente dalle Regioni,

¹ Costituita con decreto del Presidente della Corte d'Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, è composta da 4 componenti effettivi e da 4 supplenti; esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale; decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguente del D.P.R. 223/1997) e una volta convocati i comizi elettorali, predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. E' altresì compito della Commissione procedere all'ammissione o alla ricusazione delle candidature e delle liste presentate per il rinnovo degli organi del Comune (articoli 30,31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 570/1960). Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000; le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, e hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.

² Per i ricorsi avverso tali decisioni trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

³ Ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

⁴ D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", art. 10:

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o

di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per il quale manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al comma 6 dell'art. 28, ovvero manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

- cancella i nomi dei candidati e delle candidate già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- verifica che nelle liste dei candidati e delle candidate, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3bis dell'articolo 71 del TUEL, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nominativi appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi del totale, procedendo, in tal caso, dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati e candidate inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima.
- ricusa le liste che contengono un numero di candidati e candidate inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che ne contengono un numero superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3bis dell'articolo 71 del TUEL;
- assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
- comunica ai delegati di lista le decisioni di riconsiliazione di lista o di esclusione di candidato.

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30).

La commissione elettorale circondariale comunica immediatamente le decisioni adottate al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e delle candidate e al prefetto per la stampa delle schede della votazione.

per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa, altresì, le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 31 e art. 33 u.c.)

Entro mercoledì 17 maggio 2017

(entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)

Spedizione agli elettori e alle elettrici residenti all'estero, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e con il mezzo postale più rapido, di una cartolina-avviso recante l'indicazione della data di votazione del primo turno e dell'eventuale turno di ballottaggio.

(Legge 7 febbraio 1979, n. 40, art. 6)

Entro sabato 27 maggio 2017

(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)

- Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori e alle scrutatrici l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con altri compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, comma 3)

- Termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32, comma 4)

- Termine per far pervenire la richiesta di esercizio del voto presso l'abitazione in cui dimorano da parte delle persone affette da gravi infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione e che le rendano dipendenti, in via continuativa e vitale, da apparecchiature elettromedicali.

(D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, art. 1, come convertito dall'art. 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22)

Da sabato 27 maggio 2017

(dal 15° giorno antecedente quello della votazione)

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto del corpo elettorale, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 8, comma 1)

Sabato 3 giugno 2017

(8° giorno antecedente quello della votazione)

- Il presidente della commissione elettorale circondariale invia al sindaco di ciascun comune del circondario un esemplare delle liste degli elettori e delle elettrici di ciascuna sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, secondo comma)

- Termine entro il quale deve essere affisso, a cura del sindaco, nell'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici, il manifesto recate i nomi dei candidati e delle candidate alla carica di sindaco e le collegate liste di candidati e candidate alla carica di consigliere o consigliera comunale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine del sorteggio compiuto dalla Commissione elettorale circondariale.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 31, primo comma, e art. 34, primo comma; D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, art. 4, comma 2)

Giovedì 8 giugno 2017

(non oltre il terzo giorno precedente le elezioni)

- Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore o scrutatrice di seggio elettorale, in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento.

- Scadenza del termine, entro il quale gli elettori e le elettrici aventi diritto al voto, ricoverati in ospedali e luoghi di cura, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, comma 4, e D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 42, secondo comma)

(entro il giovedì precedente le elezioni)

- La Commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti e agli atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, primo comma)

Entro venerdì 9 giugno 2017

(entro il venerdì precedente le elezioni)

Comunicazione al segretario del comune della designazione dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) presso gli uffici elettorali di sezione.

Trasmissione di essa, a cura del segretario, ai presidenti delle sezioni elettorali.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, secondo comma)

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2017

(due giorni antecedenti a quello della votazione e il giorno della votazione compreso)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 18, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio o dei duplicati.

(Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 400, lettera g)

Da sabato 10 a domenica 11 giugno 2017

(nel giorno precedente e in quello stabilito per l'elezione)

Ore 00:00: scatta il silenzio elettorale.

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9, commi primo e secondo)

Sabato 10 giugno 2017

(pomeriggio del giorno precedente alle elezioni)

- Ore 16: costituzione dell'ufficio elettorale a opera del presidente di seggio.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 47, primo comma)

(Pomeriggio del giorno precedente alle elezioni o prima dell'inizio delle votazioni)

- Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura;

- Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 27, primo comma, art. 35, secondo comma)

- Autenticazione delle schede mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione a opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

- Sigillo, a opera del presidente, delle urne, delle cassette o delle scatole contenenti le schede e chiusura del plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 47, commi quinto, settimo e decimo)

Domenica 11 giugno 2017 (giorno di votazione)

Ore 07:00: inizio operazioni di voto.

Ore 23:00: chiusura dei seggi.

(Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 399 (in vigore dal 1 gennaio 2014) ⁵).

Divieto di:

- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9, commi secondo e terzo)

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione entro il sabato.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma secondo)

Alla chiusura dei seggi hanno inizio immediatamente le operazioni di riscontro e scrutinio.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 59)

Eventuale turno di ballottaggio - Domenica 25 giugno 2017

(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)

Ore 07:00: inizio operazioni di voto.

Ore 23:00: chiusura dei seggi.

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 71, comma 6)

⁵ “A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».